

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 181/2015

del 10 luglio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE [2017/21]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0628**: Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015 (GU L 104 del 23.4.2015, pag. 2).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/628 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(¹) GUL 104 del 23.4.2015, pag. 2.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

